

*Alla Cortese Attenzione
Viceprefetto Dirigente dell'Area III –
Stato Civile, della Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Dottoressa Rosalia MAZZA*

*e.p.c.
Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Sua Illustrissima Prefetto
Dott. Alessandro PANSA*

*Direttore Centrale Servizi Demografici
Sua Illustrissima Prefetto
Dr.ssa Giovanna MENGhini*

Addì, 10 novembre 2011

Oggetto: La sua Mancanza di Professionalità merita un mio forte rifiuto alla sua posizione come Capo Dirigente dell'Area III – Stato Civile, della Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Pubblica nel Massimario edizione 2011

Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della circolare ministeriale K.28.1 dell'8 aprile 1991, si ritiene che, qualora un consolato, al quale si sia rivolto un comune italiano per conoscere se una o più persone abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, comunichi che quelle persone non sono conosciute alla rappresentanza diplomatica, tale risposta sia compiutamente soddisfacente. Infatti, se un soggetto non è conosciuto alla rappresentanza diplomatica e non esiste un fascicolo a lui intestato, significa che non ha rinunciato alla cittadinanza.

Come non esiste la figura legale del "riconoscimento della cittadinanza italiana a Stranieri di ceppo Italiano", per imposizione di una legge parlamentare, si mette la assurdit  (non mi dica Dottoressa che per Lei, pretendere cambiare l'ordinamento italiano per una circolare, e dare alla circolare un valore al di sopra della stessa legge di cittadinanza e la propria Costituzione, non   un'irragionevolezza), Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della circolare ministeriale K28.1 dell'8 aprile 1991, come se la circolare fosse una legge, no dottoressa la circolare k.28.1 8 aprile 1991 non ha rango di legge,   una porcheria inventata per l'ex ministro Scotti, senza alcun valore legale, annullata per l'articolo 26 dell'attuale legge di cittadinanza, 1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1  dicembre 1934, n. 1997 (10), convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge, perch , non se Lei sa Dottoressa, che la legge, nel suo spirito e lettera considera italiani ius sanguini a tutti gli italiani nati d'italiani, inclusi i nati all'estero, e la circolare. ai nati all'estero, li considera stranieri aspiranti alla cittadinanza italiana, e pure   incostituzionale, viola l'articolo 3 della Costituzione, Tutti i cittadini hanno pari dignit  sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, il bello Dottoressa, che dopo la mia insistenza che l'attestato consolare di non rinuncia, era un falso in atto pubblico, ora Lei si ha inventato un'altra azione di falso in atto pubblico? Infatti, se un soggetto non   conosciuto alla rappresentanza diplomatica e non esiste un

fascicolo a lui intestato, significa che non ha rinunciato alla cittadinanza Dire che una persona è sconosciuta a un consolato è intestare che non si ha rinunciato alla cittadinanza italiana? CHE BELLEZZA, veramente un'altra distorta indicazione che è una BELLEZZA di falsificazione.

Si continua a dire nel Massimario

Nel caso di riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", sulla base delle disposizioni impartite con circolare K. 28.01 in data 8/4/1991 e dei chiarimenti intervenuti da parte del Ministero degli affari esteri con circolari n. 303/331158 del 20 luglio 2004 e n. 3003/413534 del 21.9.2004, la trascrizione degli atti di stato civile deve avvenire solo nei confronti dei cittadini che abbiano presentato istanza e degli eventuali loro figli minori e non può estendersi automaticamente anche agli ascendenti. La documentazione relativa agli ascendenti deve essere solamente conservata quale allegato ai registri di stato civile. la trascrizione degli atti di stato civile deve avvenire solo nei confronti dei cittadini che abbiano presentato istanza e degli eventuali loro figli minori e non può estendersi automaticamente anche agli ascendenti

Bene scritto dottoressa, riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", sulla base delle disposizioni impartite con circolare K. 28.01 in data 8/4/1991, e non sulla base della legge, Lei, e il resto dei firmanti del Massimario, a chi ha firmato il messaggi (non circolari, non hanno rango di circolari solo di messaggi), 303-331158, Min. Plen. Adriano Benedetti, Direttore generale per gli italiani all'estero, e le politiche Migratorie, e messaggio 303-413534 (non 3003/413534), Min. Plen. Sandro Maria Siggia, Vice Direttore Generale per gli italiani all'Estero, e Politiche Migratorie (ambi due senza alcun rango di qualità legiferante, meno per mezzo di messaggi, messaggi che portavano alla commissione di delitti gravi contro lo stato italiano, occultamento di mutamenti di status degli italiani all'estero, come se lo abbiamo fatto sapere, al suo opportuno tempo, al Ministro d'Affari Esteri, Ambasciatori e Consoli italiani, in tutto il mondo) ordinando che, la trascrizione degli atti di stato civile deve avvenire solo nei confronti dei cittadini che abbiano presentato istanza e degli eventuali loro figli minori e non può estendersi automaticamente anche agli ascendenti, state istigando, agli Ufficiali dello Stato Civile, a commettere il falso in atti pubblici, specialmente menzionati quei di nascita, squarciare l'ordine registrale, dislocare, distaccare, disgregare, gli atti italiani entro se e dal comune competente, e buttare nel cesso atti degli antenati che contengono informazione personale considerata dati personali sensibili per la legge sulla Privacy, tutto questo occulta, mantiene all'oscuro, allo stato italiano, dall'avvenimento di nascite e mutamenti di status civile occorsi a italiani all'estero, un'azione del tutto DELITTUOSA, diciamolo, per capirci bene, si sta istigando ad attuare e comportarsi, agli Ufficiali dello Stato Civile italiano, da CRIMINALI.

Come si fa a violare la legge con tanta leggerezza? Come si fa a dare istruzioni, contro diritto, con tanta impudenza, che portano alla sovversione dell'ordine pubblico, che compromettono la situazione vera, reale, effettiva, dello STATO CIVILE, degli italiani all'estero?

Veramente sono meravigliato come si applica il terrorismo di stato, attraverso l'abuso di potere, dando degli ordini contrari alla legge basati sul NULLA, che portano al delitto, e nessuno ferma questo modo indecoroso di comportamento dei FUNZIONARI DEL MIN.

Lei è contenta Dottoressa, se la gode dando queste istruzioni? Questa è la Professionalità con la quale si muove il Capo Dipartimento Stato Civile del MIN? Se è così, Peccato che

così sia, fortunatamente, nella vita, arriva sempre un giorno che fine l'impossibile si torna possibile.

Sporgo Distinti Saluti